



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
C. Corghi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi, D. Bussola,
G. Campisi, L. Cellini, M. Coppola,
C. Corghi, A. Del Prete, C. De Stefanis,
P. Di Marino, A. Di Mauro, R.V. Favero,
C. Feriozzi, G. Fino, J. Granatyr,
A. Guerra, Kubisco S.r.l., M. Lenzarini,
A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi,
S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto,
L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa

Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 2.07.2026

RATIO

Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 7/2026

Editoriale	- L'impresa: un ruolo determinante nella società che cambia	3
Il Notaio consiglia	- Le clausole di vesting nelle società: funzione, limiti e tecniche di redazione	4
Ultime notizie dalla banca	- Concessione abusiva di credito: la Cassazione traccia le responsabilità bancarie	5
Notizie in breve		6

Società di persone

Utili	- Utili percepiti in buona fede nella S.a.s.	8
--------------	--	---


Società di capitali

Modifiche statutarie	- Abuso di maggioranza	12
-----------------------------	------------------------	----

Operazioni straordinarie

 Holding	- Donazione della holding a seguito di conferimento	16
-----------------	---	----

Formulari societari

Atto costitutivo	 Peculiarità della società in accomandita semplice	22
-------------------------	---	----

Pratiche amministrative

Transazioni finanziarie	 LEI - Legal Entity Identifier	26
--------------------------------	---	----

Finanziamenti	 Transizione digitale o ecologica - SIMEST	30
----------------------	---	----


Contratti d'impresa

Contratti	 Contratto di countertrade	32
------------------	---	----

Bilancio e controllo di gestione

Rilevazione contabile	- Oic 25 e rilevazione delle imposte sul reddito	38
------------------------------	--	-----------

Crisi d'impresa e insolvenza

Revocatoria	- Revocatoria concorsuale: cosa cambia con la direttiva UE 2026/799	44
Esdebitazione	 - Esdebitazione a seguito di chiusura della liquidazione controllata	52

Impresa e fisco

Affrancamento	- Affrancamento straordinario riserve e fondi in sospensione d'imposta	56
----------------------	--	-----------

Approfondimenti

Giurisprudenza	- Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti	58
Quesito Agenzia Entrate	- Distribuzione non proporzionale di utili ai soci	60

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

DONAZIONE DELLA HOLDING A SEGUITO DI CONFERIMENTO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI


*Art. 177, c. 2 e 2-bis Tuir - Art. 10-bis L. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente)
Risposta interpello 18.02.2026, n. 42 - Risposta interpello 4.06.2026, n. 115*

Come noto, la *holding* è uno strumento utile per gestire e curare il passaggio del patrimonio. Spesso, quando delle persone fisiche intraprendono dei “business”, inizialmente costituiscono una serie di società ove gli stessi soggetti assumono il ruolo di soci con partecipazioni aventi carature anche diversificate. La prima forma di evoluzione verso una detenzione più “ordinata” delle partecipazioni è rappresentata dalla costituzione di una *holding* comune.

La *holding* consente non solo di avere una gestione unitaria delle partecipazioni, ma anche di gestire il passaggio generazionale, posto che l'imprenditore può preferire donare o trasferire *mortis causa* ai propri “cari” le quote di una *holding* piuttosto che le quote di una società operativa.

Ci si deve, a questo punto, chiedere se conferire delle partecipazioni in una società, avvalendosi del regime di realizzo controllato e successivamente donare le quote della *holding* nata per effetto del conferimento, sia un'operazione lecita. Si analizzeranno nel presente contributo 2 recenti interventi di prassi.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

**BASE IMPONIBILE
DELL'IMPOSTA
DI SUCCESSIONE
E DONAZIONE**

- In tema di imposta di successione e donazione di quote sociali si deve segnalare l'ipotesi di esenzione prevista dall'art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990. Tuttavia, qualora manchino i requisiti per beneficiare della esenzione cui si riferisce l'articolo poc'anzi citato, opera l'art. 16 secondo cui la base imponibile è costituita dal patrimonio contabile della società oggetto di trasferimento.

Tavola n. 1

Imposta di successione e donazione su partecipazioni

	Donatario	Coniuge e/o discendenti				
Esenzione (art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990)	Tipologia di bene	Requisiti				
		Azienda	Gli aventi causa proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa.		Per un periodo di 5 anni.	Dichiarazione di impegno da parte degli aventi causa.
		Quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) Tuir.	Gli aventi causa detengono il controllo ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c. o vi è l'integrazione di un controllo già esistente.			
		Altre quote sociali.	Gli aventi causa detengono la titolarità del diritto.			
		Azioni e quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.	Valgono le medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.			
Ipotesi ordinaria (art. 16 D.Lgs. 346/1990)	Le azioni, i titoli o le quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto , nonché le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto.		Si assume come base imponibile il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto , tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti.			
	In mancanza di bilancio o inventario.		<i>"Si assume come base imponibile il valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli artt. da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lett. h) e i) dell'art. 12 [...]"</i> .			
	Nell'ipotesi in cui l'imposta abbia ad oggetto il trasferimento di quote di una società conferitaria nata a seguito di un'operazione di conferimento a realizzo controllato, il patrimonio contabile della stessa risulterà in linea generale inferiore al patrimonio contabile della società conferita.		Tale circostanza determina una riduzione della base imponibile dell'imposta di successione e donazione.			

**CONFERIMENTO
A REALIZZO
CONTROLLATO:
GLI EFFETTI
SUL PATRIMONIO
CONTABILE**

- La *holding* nata a seguito di conferimento a realizzo controllato tende ad avere un patrimonio contabile sensibilmente inferiore a quello della società conferita. Ciò comporta che, in assenza di applicazione di ipotesi di esenzione, l'imposta di successione e donazione risulta calcolata su una base imponibile più bassa.

Tavola n. 2

Imposta di successione e donazione su partecipazioni

Casistica	Conferita Alfa			Conferitaria Holding	Conferente (Tizio)	Commento
	Costo fiscalmente riconosciuto	Patrimonio contabile	Valore normale	Incremento patrimonio netto	Plusvalenza	
A	10.000	100.000	1.000.000	9.000	(1.000)	Emerge una minusvalenza non deducibile in quanto non rapportata al valore normale.
B	10.000	100.000	1.000.000	10.000	0	Si tratta della situazione ideale dove la plusvalenza viene azzerata: l'incremento del netto si assesta esattamente sul costo fiscale della partecipazione conferita.
C	10.000	100.000	1.000.000	100.000	90.000	Il patrimonio netto viene incrementato di un valore superiore al costo fiscale. Emerge una plusvalenza contenuta.
D	10.000	100.000	1.000.000	1.000.000	990.000	L'incremento del patrimonio netto viene aggiustato sul valore di mercato. La plusvalenza è imponibile in capo al socio conferente.

Base imponibile imposta di donazione			
Caso	Imponibile	Confronto rispetto a quella originaria	Commento
Assenza di conferimento	100.000	Uguale	Non essendo stato operato il conferimento la base imponibile non muta.
A	9.000	Minore	La base imponibile diminuisce sensibilmente in quanto il patrimonio contabile della conferitaria è pari (o minore) al costo fiscale della partecipazione.
B	10.000	Minore	In questo caso la base imponibile è identica a quella esistente in assenza di conferimento.
C	100.000	Uguale	
D	1.000.000	Maggiore	La base imponibile è sensibilmente più alta rispetto a quella che vi sarebbe stata una assenza di conferimento, tuttavia si tratta di una ipotesi oltremodo rara.

ITER LOGICO DELL'ABUSO DEL DIRITTO

- Come abbiamo avuto modo di evidenziare anche in altre occasioni, la valutazione del profilo abusivo di una operazione o di più operazioni concatenate deve essere svolto alla luce delle previsioni normative contenute nell'art. 10-bis L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente).
- L'iter logico contenuto nella citata norma è sempre seguito dall'Agenzia delle Entrate nelle varie risposte ad interpello, ove l'Ufficio precisa che prioritariamente si dovrà procedere alla verifica della sussistenza del primo elemento costitutivo dell'abuso del diritto (l'indebito vantaggio fiscale), in assenza del quale l'analisi in discorso dovrà considerarsi conclusa.
- Laddove dovesse ravvisarsi, al contrario, un indebito vantaggio fiscale, si dovrà procedere a verificare le ulteriori condizioni applicative della disciplina antiabuso (ovverossia l'assenza della sostanza economica dell'operazione e l'essentialità del vantaggio indebito). Solo in presenza di tutti gli elementi richiamati *sub a), b) e c)*, si procederà all'analisi circa la fondatezza e la non marginalità delle ragioni extrafiscali dedotte.

Tavola n. 3

L'iter logico dell'abuso

Step 1	Sussiste il risparmio fiscale?		No	
	Sì			
Step 2	Il risparmio fiscale risulta indebitato?	L'atto di indirizzo in tema di abuso evidenzia che ci si deve riferire alla <i>ratio</i> delle norme applicate dal contribuente, ma anche ai principi dell'ordinamento quali il principio della continuità dei valori fiscali, il divieto di doppia deduzione, il divieto dei salti di imposta.	No	
	Sì			
Step 3	È assente la sostanza economica?	L'assenza di sostanza si ha allorché <i>"le sequenze di atti negoziali [...] nella loro concatenazione, non producono, né hanno la funzione di produrre, modifiche significative nella sfera economico-giuridica del soggetto, in quanto i diversi negozi che compongono la sequenza sono disposti in modo da elidersi vicendevolmente, riportando il soggetto all'assetto economico-giuridico originario (le c.d. operazioni circolari)"</i> .	No	Operazione non abusiva
	Il vantaggio fiscale è essenziale?	Il vantaggio fiscale è "essenziale" quando l'atto o la sequenza di atti è inidonea a produrre nella sfera del contribuente effetti di rilievo diversi dai vantaggi fiscali.		
	Sì			
Step 4	Esistono valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente?		Sì	
	No			
	Operazione abusiva.			

Il c. 4 prevede che *"Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale"*.

DECLINAZIONE DELL'ITER LOGICO AL CASO DELLA DONAZIONE DELLA HOLDING

- Una volta inquadrato l'iter logico per valutare la sussistenza dell'abuso, illustriamo come l'Ufficio lo ha declinato al caso della donazione della holding con un patrimonio contabile minore rispetto a quello della società conferita.

Tavola n. 4

L'iter logico dell'abuso del diritto: la creazione della holding (interpello 18.02.2026, n. 42)

Step 1	Sussiste il risparmio fiscale?	<ul style="list-style-type: none"> • Il risparmio fiscale sussiste in quanto, a seguito del conferimento a realizzo controllato, la base imponibile in caso di donazione di holding risulta inferiore rispetto a quella che vi sarebbe stata in caso di donazione della società conferita. • L'Agenzia delle Entrate richiama la risposta ad interpello del 11.12.2019, n. 514 ove si afferma che <i>"La diversità di criteri previsti dal legislatore nel citato art. 16 trova la sua 'ratio' nella esigenza di semplificare il processo di valutazione dei titoli da parte degli eredi tenuti a presentare la dichiarazione di successione, fornendo loro parametri funzionali a determinare un valore che sia al contempo in grado sia di misurare la effettiva capacità contributiva che di assicurare una apprezzabile oggettività di determinazione"</i>.
Step 2	Il risparmio fiscale risulta indebitato?	<p>L'Agenzia delle Entrate ritiene che <i>"Il descritto vantaggio fiscale riscontrabile in termini di minore imposta di donazione (a causa del minore valore del patrimonio netto della holding Newco S.r.l. rispetto a quello della Società Beta) deve considerarsi 'indebitato' in quanto appare in contrasto con la finalità della citata norma di cui all'art. 16, lett. b) Tusd"</i>.</p> <p style="text-align: center;">Le ragioni della natura indebita</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>"La base imponibile, che viene a determinarsi in virtù della descritta operazione di conferimento [...], costituisce un valore non corrispondente alla effettiva capacità contributiva relativa alla donazione e all'oggettiva determinazione del patrimonio netto della Società Beta, le cui quote sono oggetto, seppure indirettamente, della donazione effettuata dal padre nei confronti dei propri figli"</i>. • <i>"Detta operazione determina un risparmio d'imposta che si pone in antitesi ai criteri di semplificazione e oggettiva determinazione posti alla base della quantificazione della base imponibile di cui all'art. 16, lett. b) Tusd"</i> <p>Le argomentazioni dell'Ufficio sollevano qualche perplessità in quanto, se è condivisibile affermare che il patrimonio contabile della holding non rispecchia la capacità contributiva, analoghe considerazioni valgono generalmente anche per il patrimonio contabile della società conferita.</p>
Step 3	È assente la sostanza economica?	<ul style="list-style-type: none"> • L'Ufficio ritiene che l'operazione non sia priva di sostanza economica per le seguenti caratteristiche/finalità dell'operazione: <ul style="list-style-type: none"> .. gestire in maniera unitaria come un gruppo le società oggetto di conferimento; .. ottimizzare l'impiego della liquidità; .. evitare che eventuali dissidi possano bloccare l'operatività aziendale; .. evitare che le quote delle operative vadano in comunione in caso di morte; .. inserimento di una clausola antistallo nella holding.
Step 4	Il vantaggio fiscale è essenziale?	Le questioni non vengono affrontate in quanto la sostanza economica rende l'operazione non abusiva.
Step 4	Esistono valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente?	

Tavola n. 5

L'iter logico dell'abuso del diritto: la creazione della TOP holding (interpello 4.06.2026, n. 115)

Step 1 e Step 2	<ul style="list-style-type: none"> • L'analisi viene condotta come nel caso precedente. • In sostanza, il risparmio fiscale esiste e risulta indebito in quanto il patrimonio contabile della nuova <i>holding</i> non risulta rappresentativo della capacità contributiva.
Step 3	<ul style="list-style-type: none"> • In sede di valutazione della sostanza economica, l'Ufficio <i>"ritiene che la costituzione di una seconda holding (i.e. NewCo) finalizzata al passaggio generazionale a favore di figli e nipoti si sostanzia in un'operazione non rispondente alle normali logiche di mercato, giacché appare ultroneo e non necessario aggiungere un ulteriore livello di governance rispetto al diretto trasferimento ai discendenti delle azioni detenute dall'Istante nella Società, già holding familiare, ovviamente previa modifica dei diritti di voto esercitabili, al pari di quanto prospettato con riferimento alle categorie di azioni della NewCo"</i>. • In sostanza, se la risposta ad interpello ha avallato la creazione della singola <i>holding</i>, la creazione di una ulteriore <i>top holding</i> sembra apparire ultronea. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>"In merito al requisito dell'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale", si rileva che la creazione della holding (NewCo) di una già esistente holding (Società), solo al fine di avviare il graduale passaggio generazionale del gruppo di famiglia in favore dei discendenti, appare un'operazione essenzialmente diretta a ottenere il predetto risparmio d'imposta qualificato come indebito per le ragioni già precedentemente evidenziate"</i>.</p> </div>
Step 4	<p><i>"Dall'istanza e dalla documentazione integrativa prodotta, infine, si ritiene che non emergano ulteriori ragioni extrafiscali non marginali idonee di per sé a legittimare e giustificare la creazione della NewCo per attuare il prospettato passaggio generazionale, atteso che gli obiettivi che l'Istante rappresenta di voler realizzare con la complessiva riorganizzazione appaiono pienamente compatibili con la donazione diretta delle partecipazioni già detenute dall'Istante e dalla Moglie nella già esistente Società holding familiare"</i>.</p>